

CORTE DI CASSAZIONE — Sez. II — 15 luglio 2003 n. 11030 — Pres. Vella — Est. Bucciante — P.M. Russo (concl. conf.) — S. (avv. Di Nola, Grosso) c. S. s.p.a. (avv. Ferri, Palmas).

(Conferma App. Torino 9 giugno 1999).

[8304/216] Successione in genere - Beneficio d'inventario (accettazione con) - Decadenza - Mancato compimento dell'inventario nei termini - Onere probatorio dell'erede - Sussistenza. (C.c., art. 485, 487, 505).

*Il creditore che, agendo contro l'erede accettante con beneficio d'inventario, intenda farne valere la responsabilità ultra vires per il mancato compimento dell'inventario stesso nei termini previsti dagli art. 485 e 487 c.c., non ha alcun onere di provare la dedotta omissione o ritardo, dovendo, per converso, l'erede in accettazione beneficiata provare, in positivo, la circostanza de qua, rappresentando la tempestiva formazione dell'inventario un elemento costitutivo del relativo beneficio (1).*

(Massima ufficiale).

(Omissis). — Con l'unico motivo addotto a sostegno del ricorso N.S., denunciando « violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c. in relazione agli art. 456, 470, 484, 485, 486, 487, 490, 499 c.c.) e violazione di norme sul procedimento (art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione agli art. 112 c.p.c., 2697 c.c.) », sostiene che non competeva a lei, come ha ritenuto la Corte d'appello, documentare di aver compiuto tempestivamente l'inventario dell'eredità relitta dal suo dante causa, ma semmai il contrario doveva essere provato dall'altra parte, la quale del resto non aveva sollevato alcuna eccezione di decadenza dal beneficio.

La tesi è suffragata dalla costante giurisprudenza di questa Corte, che in tutte le (non numerose) occasioni in cui è stata specificamente investita della questione, l'ha univocamente risolta nel senso propugnato dalla ricorrente, ritenendo che il beneficio si acquisisce senz'altro con la dichiarazione di volerne fruire, sicché la mancata o tardiva formazione dell'inventario costituisce una causa di decadenza dal relativo diritto (Cass. 26 luglio 1971 n. 2490, 22 gennaio 1977 n. 329), la quale pertanto deve essere allegata e provata dal creditore, cui l'erede abbia opposto la limitazione *intra vires* della propria responsabilità per i debiti del *de cuius* (Cass. 2 marzo 1987 n. 2198, 10 novembre 1993 n. 11084, 1° aprile 1995 n. 3842).

Da questo indirizzo, tuttavia, il collegio reputa di doversi discostare.

Disponendo che « l'accettazione col beneficio d'inventario si fa mediante dichiarazione [...] » e che questa « deve essere preceduta o seguita dall'inventario », l'art. 484 c.c. chiaramente delinea una fattispecie a formazione progressiva, per la cui realizzazione i due adempimenti sono entrambi indispensabili, come suoi elementi costitutivi; sia la prevista indifferenza della loro successione cronologica, sia la comune loro configurazione in termini di necessità, sia la mancanza di distinte discipline dei loro effetti, fanno apparire ingiustificata l'attribuzione all'uno dell'autonoma idoneità a dare luogo al beneficio, salvo il successivo suo venir meno, in caso di difetto dell'altro. Dunque la dichiarazione, di per sé, ha bensì una propria immediata efficacia, poiché comporta il definitivo acquisto della qualità di erede da parte del chiamato e quindi il suo subentro *in universum ius defuncti*, compresi i debiti del *de cuius*, ma non incide sulla limitazione della relativa responsabilità *intra vires hereditatis*, che è condizionata (anche) alla preesistenza o alla tempestiva sopravvenienza dell'inventario, mancando il quale l'accettante « è considerato erede puro e semplice » (art. 485, 487, 488 c.c.), non perché abbia perduta *ex post* il beneficio, ma perché non lo ha conseguito *ab initio*.

D'altra parte, le norme che impongono il compimento dell'inventario entro determinati termini non inquadrano l'inutile loro decorso tra le ipotesi di decadenza dal beneficio, in cui invece la citata giurisprudenza lo inserisce, per inferirne che il difetto non preclude la nascita del beneficio, ma ne determina *a posteriori* la caducazione. A parte l'eccezionale previsione dell'art. 489 c.c. (che concerne anche l'adempimento di cui si tratta, ma solo con riguardo agli incapaci, per i quali detta comunque una specifica disciplina diversa da quella ordinaria), gli art. 493, 494 e 505 c.c. espressamente qualificano come cause di « decadenza » soltanto alcune altre condotte dell'erede, tutte attinenti alla fase della liquidazione e quindi necessariamente successive alla redazione dell'inventario, del quale resta pertanto confermata la natura di elemento costitutivo della fattispecie di cui si tratta.

A fronte di questi precisi e concordanti dati testuali e sistematici, non appaiono convincenti le argomentazioni svolte nelle citate Cass. n. 2490 del 1971 e n. 329 del 1977 (che le altre successive si sono limitate a richiamare, inferendo *de plano*, dalla qualificazione della mancanza o tardività della redazione dell'inventario come cause di decadenza dal beneficio, la necessità che esse debbano essere eccepite e provate dai creditori del *de cuius*). Nella prima di tali sentenze, sul punto, viene soltanto rilevato che « gli eventi successivi all'accettazione con beneficio attinenti all'esecuzione della speciale procedura possono soltanto condurre alla decadenza dal beneficio d'inventario, ma non a porre nel nulla l'atto pubblico di accettazione beneficiata » e che « la distinzione tra decadenza dal diritto ad accettare con beneficio d'inventario e decadenza dal beneficio è innegabile ed attiene ai principi generali del negozio giuridico d'accettazione »: il che non sembra di per sé dimostrativo della ritenuta natura decadenziale della mancata tempestiva redazione dell'inventario, che in sostanza risulta semplicemente asserita e non desunta da elementi che effettivamente la comprovino. La seconda sentenza è pervenuta alla stessa conclusione dell'altra in base a tre considerazioni: la « identità di funzione » della redazione dell'inventario e « delle altre formalità e comportamenti imposti dalla legge al medesimo erede a tutela degli interessi dei creditori e dei legatari », che sono espressamente sanzionati con la decadenza dal beneficio; la « necessaria contestualità, se non unicità, della dichiarazione di accettare e di quella di avvalersi del beneficio », i cui effetti « si producono contemporaneamente », perché altrimenti si darebbe luogo a « un periodo di sospensione in ordine al tipo (limitato o illimitato) della responsabilità dell'erede per i debiti ereditari » e ciò « contrasterebbe con il sistema del diritto successorio, nel quale i due anzidetti momenti debbono necessariamente coincidere, non potendo acquistarsi l'eredità senza divenire, per ciò solo, erede puro e semplice o con responsabilità *intra vires*, cioè senza produrre automaticamente, a seconda del tipo prescelto di accettazione, la confusione o la separazione dei due patrimoni »; la previsione che l'inventario può essere compilato anche dopo la scadenza del termine di prescrizione di dieci anni stabilito per l'accettazione, « costituendo la diversa disciplina dei due atti, sotto il profilo temporale, un sicuro indice della diversità di funzione attribuita dalla legge agli atti medesimi, nell'ambito dei rapporti fra erede e creditori ereditari ». Si può però obiettare: se due fattispecie sono qualificate e compiutamente disciplinate in maniera diversa, non è consentito estendere all'una le norme dettate specificamente per l'altra, in ragione di una supposta loro uguaglianza di funzioni (ma nella stessa Cass. n. 329 del 1977, peraltro, si riconosce che l'inventario, a differenza degli adempimenti ulteriori, i quali sono destinati a tutelare esclusivamente i creditori risponde anche « all'interesse dell'erede di accertare l'effettiva consistenza dell'asse ereditario, ai fini della limitazione della sua responsabilità »); un periodo di « sospensione » non è incompatibile con il sistema delle successioni, il quale ne conosce altri (come quello conseguente alla giacenza dell'eredità, in cui non è solo l'estensione della responsabilità per i debiti del *de cuius*, ma la stessa identità del successore che rimane provvisoriamente incerta) ben più rilevanti, per possibile durata e per importanza, rispetto al breve lasso di tempo in cui l'accettante con beneficio deve provvedere all'inventario; la dichiarazione di accettazione, se compiuta entro dieci anni, esclude comunque l'operatività della prescrizione, sicché non è significativo che l'inventario possa utilmente essere redatto entro l'ulteriore termine stabilito per tale incombenza, anche se dopo la scadenza dell'altro.

Si deve quindi concludere nel senso che la tempestiva formazione dell'inventario rappresenta un elemento costitutivo del beneficio, sicché correttamente il giudice *a quo* ha ritenuto che dovesse essere documentata da N.S., non occorrendo invece che la sua mancanza o tardività fossero allegate e provate dall'I.

Il motivo posto a fondamento del ricorso deve essere pertanto disatteso.

Né l'impugnazione può essere accolta alla luce dell'affermazione, contenuta nella memoria della ricorrente, secondo cui in realtà si era « provveduto nei termini di legge alla redazione dell'inventario », come risulterebbe da alcuni documenti (dei quali non si dice che fossero stati prodotti in sede di merito). La deduzione, oltre che comportare la necessità di accertamenti di fatto, è estranea al *thema decidendum* devoluto a questa Corte con l'atto introduttivo del giudizio di legittimità, sicché non può essere presa in considerazione.

Il ricorso va quindi rigettato. (*Omissis*)

(1) [8304/216] L'accettazione con beneficio d'inventario: atto unico o fattispecie a formazione progressiva?

1. La sentenza annotata merita una particolare attenzione perché si dissocia da un costante indirizzo giurisprudenziale, che ha sempre ritenuto unico elemento costitutivo del beneficio di inventario — volto a tener distinto *ex art. 490 c.p.c.* il patrimonio del defunto da quello dell'erede — la sola dichiarazione di volerne fruire, e che ha configurato causa di decadenza dal relativo diritto la mancata o tardiva formazione dell'inventario (1), la cui prova deve essere fornita dal creditore, cui l'erede oppone la limitazione *intra vires* della responsabilità per i debiti del defunto (2).

La decisione in esame considera, invece, l'accettazione con beneficio di inventario una fattispecie a formazione progressiva, per la cui realizzazione sono indispensabili sia la dichiarazione che l'inventario, e ritiene la sola dichiarazione atto produttivo dell'immediato acquisto della qualità d'erede e del subingresso dell'accettante nell'*universum ius* del defunto.

Un tale assunto volto anche ad affermare che la mancata (e tempestiva) sopravvenienza dell'inventario importi non la decadenza dal beneficio ma soltanto un mero effetto di definitivo consolidamento della qualità, acquisita sin dal momento della dichiarazione, di erede puro e semplice, trova conforto in autorevole dottrina, che considera l'inventario elemento integrativo della dichiarazione di accettazione beneficiata, necessario affinché questa produca i suoi effetti (3), nonché in alcune pronunzie di giudici di merito, in verità risalenti nel tempo, che configurano l'accettazione di eredità con beneficio di inventario come un atto complesso, costituito da detta accettazione e dalla materiale tempestiva redazione dell'inventario (4).

2. Un siffatto orientamento non sembra da condividere per ragioni di ordine testuale e di natura sistematica.

Va in primo luogo osservato che, stante la presenza nel nostro ordinamento di alcune fattispecie in cui l'accettazione non può che avvenire con il beneficio d'inventario (eredità devolute ai minori ed interdetti; a minori emancipati o ad inabilitati; a persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni o enti non riconosciuti; art. 471-473 c.c.), e rispetto alle quali non è configurabile una decadenza dal beneficio (né una rinuncia), l'opinione che fa derivare dalla sola dichiarazione di accettazione l'acquisizione della qualità di erede, con il subentro in *universum ius defuncti*, porterebbe a configurare l'accettazione come un negozio, con effetti differenti a seconda che si versi o meno nelle suddette fattispecie, con una conseguente frammentazione dell'istituto, di cui non vi è traccia alcuna nella normativa codicistica (5).

Inoltre, come è stato autorevolmente osservato, l'aderenza al dato normativo della tesi che

(1) Cfr. in tali sensi: Cass. 22 gennaio 1977 n. 329 (in *Giur. it.*, 1978, I, 1, 881, con nota di AZZARITI, *Dichiarazione di accettazione con beneficio e mancata redazione di inventario*) e Cass. 26 luglio 1971 n. 2490, ambedue citate in motivazione.

(2) Cfr. Cass. 1° aprile 1995 n. 3842; Cass. 10 novembre 1993 n. 11084 (in questa *Rivista*, 1994, I, 687; in *Vit. not.*, 1994, I, 793); Cass. 2 marzo 1987 n. 2198, anche esse citate tutte in motivazione.

(3) Cfr., al riguardo, CICU, *Successione per causa di morte. Parte generale*, in *Trattato di diritto civile e commerciale* diretto da CICU e MESSINEO, XLII, Milano 1961, 193, il quale precisa che la mancata redazione dell'inventario non comporta la decadenza dal beneficio ma impedirebbe l'acquisizione del relativo beneficio sicché l'accettazione beneficiata dell'erede varrebbe come accettazione pura e semplice.

In argomento, v. anche MOSCARINI, *Beneficio di inventario*, in *Enc. dir.*, V, Milano 1959, 124, che parla di atto giuridico complesso, il cui contenuto è determinato dalla fusione dell'intento pratico di adire l'eredità con quello di fare derivare dall'adizione gli effetti particolari previsti nella disciplina legale dell'istituto; VOCINO, *Inventario (beneficio di) (diritto civile)*, in *Nss. D.I.*, IX, Torino 1963, 17 ss., secondo il quale l'accettazione beneficiata consisterebbe in due negozi, uno di origine sostanziale, volto all'acquisto ereditario, e l'altro di natura processuale, volto invece a modificare l'efficacia che normalmente consegue dal primo limitando, appunto, a livello processuale la responsabilità dell'erede, che resterebbe però debitore.

(4) Cfr., in tali sensi, Trib. Napoli 24 marzo 1958, in *Foro nap.*, 1959, I, 82, cui *adde* Trib. Firenze 10 gennaio 1958, in *Giur. tosc.*, 1958, 521.

(5) Per la natura negoziale anche dell'accettazione tacita, v., in dottrina: MESSINEO, *Manuale di diritto civile e commerciale*, VI, Milano 1962, che parla di negozio di attuazione; nonché GIANRICCOLO, *Note sul comportamento concludente*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1961, 778, che ritiene anch'egli essersi in presenza di un comune negozio manifestatosi attraverso un comportamento concludente.

vede nell'accettazione il solo elemento fondante degli effetti ex art. 490 c.c. è dimostrata dal fatto che per evitare la prescrizione del diritto di accettare è sufficiente che nel termine sia compiuta la dichiarazione e non anche l'inventario (art. 487, comma 1, c.c.) (6).

A nostro avviso, la tesi contraria a consentire divaricazioni temporali tra accettazione e separazione dei patrimoni (del defunto e dell'erede), viene confortata anche da altri dati testuali (7).

A tale asserzione si giunge infatti attraverso una meditata lettura: a) dell'art. 470 c.c. che, con lo statuire che «l'eredità può essere accettata puramente e semplicemente o con beneficio di inventario» rende doverosa — in ragione della natura negoziale dell'atto e dell'intento (diverso) a ciascuna delle due figure di accettazione sotteso (volontà di acquistare *tout court* l'eredità o, invece, di acquistarla in quanto si determini un acquisto ereditario beneficiato) — una opzione ermeneutica volta a individuare gli elementi di caratterizzazione non solo nella rispettiva forma (espressa o tacita per l'accettazione pura e semplice; necessariamente espressa e assoggettata alle formalità di cui all'art. 484 c.c. per quella con beneficio di inventario) ma anche nelle diverse conseguenze da ciascuna di esse immediatamente scaturenti (8); dell'art. 484 c.c. che, nel prescrivere la necessaria contestualità della dichiarazione di accettare e di quella di avvalersi del beneficio, va visto come un'ulteriore prova che gli effetti di tali dichiarazioni si producono contemporaneamente e, quindi, che il beneficio medesimo si acquista insieme alla qualità di erede nell'atto stesso in cui il chiamato manifesta la sua volontà in tal senso (9); dell'art. 510 c.c. che, con lo statuire che l'accettazione con beneficio di inventario fatta da uno dei chiamati «giova a tutti gli altri» e con il precisare, altresì, che tale vantaggioso effetto si verifica «anche se l'inventario è compiuto da un chiamato diverso da quello che ha fatto la dichiarazione», attesta in modo certo che gli effetti ex art. 490 c.c. favorevoli al chiamato vanno fatti risalire al momento dell'accettazione e, quindi, in epoca di solito antecedente all'effettuazione dell'inventario (10).

(6) In questi precisi termini, FERRI L., *Disposizioni generali sulle successioni*, in *Commentario del codice civile* a cura di SCIALOJA e BRANCA, *Libro secondo delle successioni* (Art. 458-551), Bologna-Roma 1980, sub art. 484, p. 307 s. nt. 8.

(7) Cfr., al riguardo, GROSSO, BURDESE, *Le successioni. Parte generale*, in *Trattato di diritto civile italiano* diretto da VASSALLI, XII, t. 1, Torino 1977, 262; NATOLI, *L'amministrazione dei beni ereditari*, II, Milano 1969, 140 e 175.

(8) Osservano puntualmente GROSSO, BURDESE, *op. cit.*, 261, come l'accettazione con beneficio d'inventario sembri configurare «una dichiarazione di volontà in sé, unitaria, non scindibile in due distinte dichiarazioni di volontà, l'una di accettazione ereditaria, e l'altra di utilizzazione del beneficio» perché è in tal senso la lettera della legge che parla dell'accettazione con il beneficio di inventario, come di un modo di accettazione contrapposto all'accettazione pura e semplice, sicché almeno di regola al chiamato spetterà il diritto di accettare, in alternativa, o in un modo o nell'altro; del resto è in tal senso l'intento dell'accettante con beneficio, che in tanto accetta l'eredità in quanto si determini un acquisto ereditario beneficiato.

(9) Così testualmente Cass. 22 gennaio 1977 n. 329, cit., secondo cui «ritenere diversamente, oltretutto, significherebbe ammettere che l'acquisto della qualità ereditaria possa non coincidere con il momento della confusione o della separazione del patrimonio del defunto e di quello personale dell'erede, atteggiandosi il lasso di tempo corrente fra accettazione ed inventario come un periodo di sospensione in ordine al tipo (limitato o illimitato) della responsabilità assunta dall'erede per i debiti ereditari. Conclusione questa che contrasterebbe con il sistema del diritto successorio nel quale i due anzidetti momenti debbono necessariamente coincidere non potendosi acquistare l'eredità senza divenire, per ciò solo, erede puro e semplice o con responsabilità *intra vires*, cioè senza produrre automaticamente, a seconda del tipo prescelto di accettazione, la confusione o la separazione dei due patrimoni».

(10) Per la puntualizzazione che la perdita del beneficio colpisce, invece, il solo autore dell'atto che fa incorrere nella decadenza, «e non si estende ai coeredi che non abbiano partecipato al negozio, i quali in relazione alla porzione di eredità che loro compete, continuano a conservare il beneficio stesso», cfr. AZZARITI, *op. cit.*, 884, il quale però, pur dopo avere sottoposto a scrutinio il *dictum* dell'art. 510 c.c., conclude affermando che l'accettazione beneficiata «è una accettazione dell'eredità con il beneficio della limitazione della responsabilità subordinato alla condizione sospensiva della redazione nei termini dell'inventario e con la conseguenza che quel beneficio non si consegue ogniqualvolta la condizione, nei termini indicati, non si verifichi», sicché, non verificandosi detta condizione, l'erede è dalla legge (e nei confronti di tutti) considerato un erede puro e semplice a far tempo dall'apertura della successione «rivestendo l'inventario il valore di elemento costitutivo del beneficio» (p. 886).

Ma, come detto, la soluzione ora indicata si lascia preferire anche per ragioni di ordine sistematico.

Nel nostro ordinamento l'accettazione beneficiata rientra fra i modi di una diligente ed oculata cura degli interessi dell'erede (11), tutelandone la posizione (l'erede è, infatti, responsabile dei debiti ereditari e dei legati solo *intra vires hereditatis*, cioè non oltre il valore dei beni pervenutigli, e *cum viribus hereditatis*, cioè con i beni ereditari e non con i propri sia pure fino a concorrenza del valore dei beni ereditari) (12), anche se può giovare ai creditori e legatari in virtù di quella preferenza che la legge espressamente loro attribuisce (art. 490, comma 2, n. 3) (13).

All'istituto in esame non sono poi, di certo, estranee finalità sociali e venature pubblicistiche, individuate dalla dottrina nell'esigenza di evitare che, in caso di eredità onerate da debiti, i chiamati siano indotti a rinunciare con le conseguenze che il compito della liquidazione venga a gravare sullo Stato (14).

Orbene, sembra confortata da maggiore coerenza logica la tesi secondo cui gli effetti di cui all'art. 490 c.p.c. devono farsi risalire al momento della dichiarazione, che da sola ne costituisce la causa determinante. Una siffatta soluzione — che condiziona la perdita del già acquisito beneficio a specifiche ipotesi di decadenza — oltre a rispondere meglio, come detto, all'intento pratico voluto dall'accettante con beneficio, sembra maggiormente rispettosa di quel *favor* verso l'istituto in esame riscontrabile nella disciplina legale — e che trova, come si è visto, significativa espressione nell'art. 510 c.c. — rispetto all'opposta tesi che, invece, sin dall'inizio ricollega all'accettazione, oltre all'acquisto della qualità di erede, anche il subingresso di questo nell'intero patrimonio del *de cuius*, per poi configurare nelle fattispecie decadenziali degli eventi di mero consolidamento di effetti già prodottisi (15).

Né può sottacersi sul punto che la qualificazione dell'accettazione con beneficio d'inventario come fattispecie a formazione progressiva suscita riserve solo che si pensi che il ricorso a detta figura è stato sempre collegato al susseguirsi di fatti volti a determinare con gradualità la pienezza degli effetti negoziali voluti dalle parti, laddove nel caso di specie si giungerebbe allo scopo perseguito dall'accettante all'esito di un procedimento inverso, passando cioè attraverso un affievolimento, o meglio una regressione, dagli iniziali effetti, caratterizzati dalla loro ampia portata (successione dell'erede, sin dal momento dell'accettazione, nell'intero patrimonio del defunto, comprensivo, quindi, anche delle passività) a quelli finali, di diversa natura e di ben più limitata estensione (separazione dei patrimoni) (16).

3. L'aver la sentenza annotata reputato l'inventario, insieme alla dichiarazione di accettazione, elemento costitutivo degli effetti di cui all'art. 490 c.c. non poteva che avere una ricaduta sul

(11) Così FERRI L., *op. cit.*, 304, che al riguardo sottolinea come tale accettazione risulti obbligatoria per gli incapaci.

(12) Sul punto, v., per tutti, CAPOZZI, *Successioni e donazioni*, Milano 2002, 181 s.

(13) In realtà — osserva perspicuamente FERRI L., *op. cit.*, 351 s. — la preferenza assicurata ai creditori ereditari e legatari diventa un effettivo vantaggio quando l'erede non ha beni propri ed è comunque onerato di debiti, non quando l'erede versi in buone condizioni finanziarie mentre è proprio in tale ultima situazione che ha interesse a valersi del beneficio per salvare i beni personali dall'azione dei creditori ereditari sicché ne consegue che « in pratica, poiché è da presumersi che l'erede agisca mosso dal suo tornaconto, ben raramente i creditori e legatari trarranno vantaggio dal beneficio ».

(14) Sul punto, cfr. CAPOZZI, *op. cit.*, 173, per il quale si vuole, in altri termini, facilitare l'accettazione per l'interesse sociale che vi sia un erede e che i rapporti giuridici siano continuati.

(15) Osserva FERRI L., *op. cit.*, 416, che con l'art. 510 c.c. si è voluto creare un incentivo all'accettazione beneficiata per tutti gli altri chiamati mediante una agevolazione, ma nello stesso tempo si è lasciata la libertà ai medesimi di non profittarne e di accettare puramente e semplicemente in modo espresso o tacito.

Anche per GROSSO, BURDESE, *op. cit.*, 316, la *ratio* dell'art. 510 c.c. consiste nell'opportunità di estendere l'applicazione del beneficio di inventario per esigenze di semplificazione del regime.

(16) È opportuno ricordare che l'attenzione su tale figura di negozio è stata richiamata da RUBINO, *La fattispecie e gli effetti giuridici preliminari*, Milano 1939, che ha utilizzato questa categoria generale di negozio nella individuazione, tra l'altro, della vendita di cosa futura, nella quale si perviene al trasferimento della proprietà (nel caso di venuta in essere della cosa, non esistente al momento della formazione del consenso) attraverso il sorgere di obblighi a tale passaggio prope-deutici e funzionali (cfr. ID., *La compravendita*, in *Trattato di diritto civile e commerciale*, cit., XXIII, Milano 1962, 173 ss.).

versante processuale nel senso di addossare all'erede che di tale beneficio vuole avvalersi l'onere di provare, alla stregua del disposto dell'art. 2697 c.c., di avere tempestivamente compiuto il suddetto inventario.

Come del resto dà atto nella motivazione, la decisione in epigrafe anche su tale punto si discosta dalla giurisprudenza consolidata secondo cui invece, a fronte dell'erede che intenda in quanto beneficiario far valere una responsabilità *intra vires* (per i debiti e pesi ereditari) incombe, sempre ed esclusivamente, sui creditori ereditari (e legatari) far valere la decadenza (17).

Come si è detto, l'accettazione con beneficio è funzionalizzata a tutelare l'interesse dell'erede, tanto che nella redazione dell'inventario si è visto l'adempimento di un suo onere (18). Inoltre da nessuno viene poi messo in dubbio che, al di fuori delle ipotesi di cui agli art. 471-473 c.c., il chiamato all'eredità può a sua discrezione accettare, con beneficio o puramente e semplicemente, e che una volta scelta la prima via, può poi rinunciare al beneficio (art. 490, comma 2, n. 3) o non adempiere agli oneri posti dal legislatore come condizione per la sua conservazione. Ne scaturisce che i creditori del *de cuius* ed i legatari non hanno il diritto a pretendere che il chiamato accetti con beneficio, ma solo il potere di farne valere la decadenza in tutti i casi in cui l'erede sia incorso in tale decadenza (19). Deve infatti assegnarsi al disposto dell'ultimo comma dell'art. 505 c.c. una portata generale, a ciò inducendo non solo la dizione letterale del suddetto comma — confortata dall'opinione espressa nella Relazione al codice (20) — che specificando « in ogni caso » sembra trascendere l'ambito delle sole ipotesi di decadenza previste nello stesso articolo, ma anche la dizione dell'art. 509 c.c. ove, con riferimento indifferenziato all'incorrere dell'erede nella decadenza dal beneficio, si richiede che nessuno la faccia valere, supponendosi che in ogni ipotesi di decadenza (quanto meno qualificata legislativamente come tale) questa debba, per essere operativa, essere fatta valere dal soggetto interessato (21).

La presa d'atto da parte del legislatore che nella generalità dei casi è l'interesse del chiamato a determinarne in concreto la condotta, spingendolo ad accettare con beneficio di inventario in tutte le ipotesi in cui la confusione dei patrimoni si presenta (o rischia di presentarsi) come dannosa (in regione delle passività dell'eredità del defunto e di una soddisfacente condizione patrimoniale del chiamato), spiega perché il potere di far valere la decadenza è stato dall'art. 505 c.c. riconosciuto solo ai creditori del defunto (in presenza di atti pregiudizievoli) e non, invece, a quelli dell'erede (22).

GUIDO VIDIRI

(17) Cfr. in tali sensi: Cass. 1° aprile 1995 n. 3842, cit.; Cass. 10 novembre 1993 n. 11084, cit.; Cass. 22 gennaio 1977 n. 329, cit. cui *adde*, da ultimo, Cass. 14 marzo 2003 n. 3791, in questa *Rivista*, 2003, I, 27, 48, con nota di VIDIRI, *Accettazione con beneficio di inventario, effetti e amministrazione ordinaria (e straordinaria) dei beni ereditari*.

(18) V. al riguardo FERRI L., *op. cit.*, 352.

(19) Per tale assunto e la precisazione che se è intervenuta una decadenza ma di questa non si avvalgono i creditori del defunto o i legatari, le cose andranno avanti come se non ci fosse la decadenza, cioè il patrimonio ereditario resta destinato al soddisfacimento dei suddetti creditori e legatari con preferenza sui creditori dell'erede, cfr. FERRI L., *op. cit.*, 358 s., che aggiunge come il fenomeno di inoperatività della decadenza sia stato espressamente descritto dall'art. 509, comma 1, c.c., in cui nonostante la decadenza, se questa non è fatta valere, si può procedere alla nomina di un curatore con l'incarico di provvedere alla liquidazione dell'eredità a norma degli art. 409 ss. c.c.

(20) Nella Relazione al Re del Ministro guardasigilli (n. 249) è dato leggere: « Ho infine apportato due perfezionamenti alle norme del progetto definitivo in tema di procedura concorsuale. Col primo di essi — quello soltanto che qui a noi interessa — che, in verità ha carattere generale in quanto concerne l'istituto del beneficio di inventario anche fuori dei casi della procedura concorsuale, ho voluto esplicitamente fissare la regola (art. 505) che in ogni caso la decadenza dal beneficio può essere fatta valere solo dai creditori del defunto e dai legatari, per l'ovvia considerazione che la sanzione della decadenza è comminata dalla legge per la violazione di norme stabilite a tutela degli interessi di tali creditori ».

(21) In tali precisi termini, GROSSO, BURDESE, *op. cit.*, 490, e, per la stessa opinione, FERRI L., *op. cit.*, 391. *Contra*, AZZARITI, *op. cit.*, 887 s.

(22) Osserva FERRI L., *loc. cit.*, che l'ultimo comma dell'art. 505 c.c. esclude i creditori dell'erede dall'avvalersi della decadenza perché l'erede può sempre dal canto suo rinunciare liberamente al beneficio (art. 490, comma 2, n. 3).